



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO -
ANTICORRUZIONE, IN MATERIA DI AFFARI LEGALI**

(Approvato con deliberazione G.C. n. 194 del 16/09/2021)
(Modificato con deliberazione G.C. n. 17 del 03/02/2022)
(Modificato con deliberazione G.C. n. 269 del 19/09/2024)

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - ANTICORRUZIONE, IN MATERIA DI AFFARI LEGALI

Art. 1

Servizio Gestione, Programmazione e Formazione del Personale - Affari Legali e Contenzioso - Anticorruzione

1. Il Servizio coadiuva il Segretario Generale svolgendo le seguenti funzioni:
 - a) collabora con gli organi elettivi e gli uffici amministrativi al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e di questioni interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, al fine di indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità, della legittimità e della correttezza in qualsiasi materia di competenza dell'Ente, svolgendo anche le analisi dottrinali e giurisprudenziali necessarie;
 - b) esprime, su richiesta del servizio proponente, pareri in ordine alle proposte di adozione o modifica dello statuto, dei regolamenti comunali e degli atti amministrativi;
 - c) gestisce il contenzioso dell'Ente attraverso, in particolare, la raccolta e l'esame degli atti rilevanti per la tutela dell'Ente e la redazione di relazioni in merito ai fatti di causa garantendo il supporto necessario ai legali incaricati;
 - d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli Avvocati per l'affidamento degli incarichi legali esterni e provvede all'affidamento degli stessi e alla loro gestione.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per «*incarichi legali*» i contratti aventi ad oggetto i servizi legali di cui all'art. 17 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 50/2016. Per «*Servizio*» si intende il Servizio Gestione, Programmazione e Formazione del Personale - Affari Legali e Contenzioso - Anticorruzione.

Art. 2

Richieste di pareri

1. Le richieste di parere di cui all'articolo precedente sono formulate in modo chiaro e sintetico e sono corredate della documentazione pertinente.
2. Sono inammissibili le richieste volte ad ottenere valutazioni di opportunità.
3. Il Servizio evade le richieste entro trenta giorni.

Art. 3

Rappresentanza in giudizio dell'Ente

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è affidata, ove costituita, all'Avvocatura comunale, salvo che l'elevato numero di cause patrocinata o l'attuale elevato carico di lavoro sia tale da non consentirgli di espletare adeguatamente un ulteriore incarico di difesa o la particolare complessità della materia richieda elevate e specifiche competenze.

2. La decisione in ordine alla opportunità di promuovere azione o resistere in giudizio e le relative modalità è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla scorta di relazione del Servizio. Il Dirigente o il Responsabile del servizio a cui afferisce la controversia trasmettono senza indugio al Servizio una relazione nella quale sono indicati i fatti e le considerazioni di merito. Alla relazione è allegata la documentazione pertinente. Il medesimo ufficio trasmette al Servizio i dati e le informazioni richiesti.

Art. 4

Albo degli Avvocati

1. E' istituito l'Albo degli Avvocati del Comune di Fossano per l'affidamento degli incarichi legali esterni.

2. L'Albo è composto dalle seguenti sezioni:

- Diritto amministrativo;
- Diritto tributario;
- Diritto penale;
- Diritto civile;
- Diritto del lavoro e sindacale.

Art. 5

Iscrizione all'Albo degli Avvocati

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Segretario Generale su istanza del professionista interessato in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita da almeno tre (3) anni;
- b) insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e assenza di condanne penali o misure di prevenzione o di procedimenti penali pendenti o di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- c) insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Fossano ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Codice deontologico;
- d) possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- e) assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;

- f) aver maturato specializzazione ed esperienza professionale, documentata da dettagliato *curriculum* professionale, nelle materie relative alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione.
2. L'iscrizione degli studi associati ha luogo su istanza del rappresentante legale. I requisiti e la documentazione di cui al presente articolo sono riferiti a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente sono riferiti a tutti i componenti dello studio.
3. L'iscrizione all'Albo è richiesta con riferimento a non più di due sezioni e ha durata quinquennale. Il Servizio procede, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza dell'iscrizione, all'aggiornamento dell'Albo mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale e comunicato ad almeno cinque ordini degli avvocati del territorio. Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine indicato nell'avviso sono valutate con cadenza semestrale.
4. Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
- a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e);
 - b) *curriculum vitae* e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie delle sezioni a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
 - c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di comportamento del Comune di Fossano (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
 - d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fossano per la durata dell'iscrizione e per il semestre successivo alla cancellazione dall'Albo;
 - e) copia del codice fiscale e della partita IVA;
 - f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - g) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
5. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente. L'Ente si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione in possesso dei requisiti richiesti sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo degli Avvocati

1. Il professionista iscritto è cancellato d'ufficio nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) grave inadempimento nell'espletamento di un incarico che abbia comportato la revoca del medesimo.

2. A seguito di espressa domanda del professionista, la cancellazione dall'Albo è disposta immediatamente.

Art. 7

Affidamento degli incarichi

1. La scelta del professionista a cui affidare l'incarico sulla base delle indicazioni della deliberazione di cui all'art. 3 c. 2 avviene con provvedimento del Segretario Generale.

2. Il professionista è scelto, nell'ambito della sezione dell'Albo relativa alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, tenuto conto dell'esperienza e della competenza tecnica, dell'eventuale pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima materia nonché del costo del servizio in caso di equivalenza tra i profili professionali, previa consultazione di almeno tre professionisti, individuati tenuto conto delle conoscenze ed esperienze specifiche, risultanti dal *curriculum*, relative all'affare da trattare. In caso di parità di condizioni, i professionisti sono consultati secondo l'ordine alfabetico e nel rispetto del principio di rotazione.

3. La procedura di cui al comma precedente può essere evitata in caso di affidamento di incarico relativo ad affare connesso ad altro già trattato o relativo ad affare rispetto al quale, in considerazione della sua particolare complessità o rilevanza, siano necessarie conoscenze altamente specialistiche non reperibili tra gli iscritti all'Albo. Di tali aspetti, il relativo provvedimento reca puntuale motivazione.

Art. 8

Disciplinare di incarico

1. L'incarico è attribuito mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico.

2. Il disciplinare di incarico indica espressamente l'oggetto dell'incarico e l'ammontare dei compensi professionali da corrispondere, determinati secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, recante "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", oltre ai diritti e agli obblighi delle parti.

3. Il disciplinare prevede in ogni caso:

- a) l'obbligo per il professionista di fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali circa la migliore condotta, anche stragiudiziale, da tenere da parte dell'Ente in tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi, che devono pertanto considerarsi rientrare nell'oggetto dell'incarico;
- b) l'obbligo per il professionista di predisporre gli eventuali atti di transazione;
- c) il limite massimo, pari al 25% degli onorari pattuiti, per la corresponsione di eventuali acconti.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Le iscrizioni all'Albo degli Avvocati istituito con Deliberazione G.C. n. 73 del 4 marzo 2009 cessano di avere ogni effetto a decorrere dall'avvenuta costituzione del nuovo Albo secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il nuovo Albo è costituito con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di cui all'art. 10 disp. prel. c.c.